Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 34 DEL 10 FEBBRAIO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 16ª estrazione di obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato, effettuata in Roma il giorno 16 gennaio 1951.

(651)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 167

MEDAGLIA D'ARGENTO

LENDARO Tonino di Elio e di Cainero Linda, da Udine, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante partigiano, già distintosi nella lotta di liberazione, nel corso di numerose, ardite azioni di guerra forniva sicure prove di valore e rimaneva, per la seconda volta, ferito in combattimento. Sorpreso da solo, mentre si recava ad un rapporto, e proditoriamente assalito da una pattuglia nemica, veniva barbaramente trucidato chiudendo, nell'adempimento del dovere verso la patria, la giovane e nobile vita. — Zona di Cervignano e Zona del Collio, agosto 1944-28 febbraio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

LENDARO Tonino di Elio e di Cainero Linda, da Udine, classe 1923, partigiano combattente. — Entrato fra i primi a far parte delle formazioni partigiane friulane, si distingueva per doti di carattere e per combattività dimostrate nel corso di numerosi scontri col nemico. Particolarmente si distingueva durante un ardito e fortunato colpo di mano contro un comando tedesco e rimaneva ferito nel corso dell'azione. — Zona di Udine, Cividale, settembre 1943-20 luglio 1944.

SCHIRRU Giovanni di Salvatore e di Gaviano Maria, da Settimo San Pietro (Cagliari), carabiniere, partigiano combattente. — Entrato a far parte di formazioni partigiane si distingueva per alto senso del dovere e per spirito combattivo dimostrato nel corso di numerose azioni. Sorpreso di notte con alcuni compagni da preponderanti forze nemiche, combatteva strenuamente riuscendo, con fortunato valore, a sottrarsi alla cattura. Senza esitare osava trattenersi nella zona battuta dal nemico per informare del pericolo il proprio comando di formazione. Esempio di coraggiosa iniziativa e di senso della responsabilità. — Refrontolo (Treviso) 14 ottobre 1944.

ZUCCHI Vittorio di Nestore e di Gheffoli Lia, da Montereale (Aquila), classe 1923, allievo ufficiale di fanteria, partigiano combattente. — Entrato, fra i primi, a far parte del Movimento partigiano si distingueva nel campo organizzativo ed al comando della sua formazione, nel corso di numerosi combattimenti, forniva sicure prove di personale valore e di capacità militari. Particolarmente si distingueva nell'ideare e condurre a termine, con solo quattro uomini, una azione di sorpresa contro un plotone tedesco, mettendo in fuga il nemico e facendo largo bottino di armi e di materiali. — Alta Valtellina, ottobre 1944 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

ROMANO Camillo di Generoso e di Raffaele Maria Luigia, da Castelfrandi, classe 1911, sergente maggiore di fanteria, partigiano combattente. — Entrato fra i primi a far parte del Movimento partigiano metteva in luce belle doti di attività e di spirito combattivo. Particolarmente si distingueva nell'effettuare un'ardita azione di pattuglia infliggendo perdite al nemico e facendo bottino di armi e materiali. — Monte San Martino (Varese) 14 novembre 1943.

(5447)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1951, n. 38.

Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato vengono compilati — alle prescritte scadenze — con sistema meccanografico basato su schede perforate.

Gli ordini stessi vengono altresì firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni.

I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro per il tesoro saranno trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 è disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

A tal fine, a cura della Direzione generale del tesoro, è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai singoli Uffici provinciali del tesoro sedi di centro meccanografico giusta la tabella annessa alla presente legge.

A debito di tali conti correnti i direttori del Tesoro, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, emettono a favore dei titolari di pensioni o di assegni assimilati, speciali assegni postali localizzati, formanti una serie speciale con propria numerazione e contradistinti da particolari segni caratteristici che verranno stabiliti con le modalità indicate nel successivo art. 10. Questi assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali e saranno validi per mesi tre oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi da altri per delega dell'assegnatario, con quelle cautele e modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 9.

La stampa degli assegni speciali di conto corrente postale è fatta a spese del Ministero del tesoro.

Alla emissione degli assegni speciali di conto corrente postale, alle debite scadenze, si provvede con il sistema meccanografico conformemente a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge.

I direttori degli Uffici predetti sedi di centro meccanografico, dispongono il pagamento delle pensioni sulla base di estratti conformi ai ruoli di conto corrente, comunicati dagli altri Uffici provinciali del tesoro che risultano collegati con detti centri giusta la surriferita tabella.

Nella prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la ripartizione degli Uffici provinciali del tesoro tra le varie sedi dei centri meccanografici di cui alla predetta tabella, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro al fine di meglio adeguarla alle particolari esigenze dei servizi.

Art. 3.

Con ordini emessi dai direttori degli Uffici provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, per ciascun capitolo, distintamente per competenza e residui, sono accreditati mensilmente all'Amministrazione delle poste su conti correnti speciali, le somme occorrenti al pagamento delle rate di pensione disposto con i corrispondenti assegni di cui al precedente art. 2.

Per i mesi di luglio di ogni anno viene accreditata una somma pari al doppio dell'importo degli assegni riferibili a detto mese e successivamente, una somma pari all'importo degli assegni pagati nel mese precedente detratto l'importo degli assegni comunque non più pagabili.

Gli ordini da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale speciale sono recapitati, nel termine che verrà stabilito dal regolamento, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro sede di centro meccanografico, alla Direzione delle poste del luogo.

Sugli ordini come sopra estinti sono riportati, al posto della quietanza, gli estremi dell'operazione di accreditamento in conto corrente a cura dell'ufficio postale che l'ha eseguita.

Gli ordini estinti con le modalità indicate nel presente articolo, completati con il bollo a calendario dell'ufficio postale e con la firma del titolare e del controllore sono versati alla locale Sezione di tesoreria per il rimborso giusta le formalità indicate dall'art. 235 del regolamento generale per la contabilità dello Stato.

Art. 4.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario ed in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento di cui al successivo art. 9 si provvederà al conguaglio delle somme anticipate all'Amministrazione delle poste con gli ordini collettivi di cui al precedente art. 3, con le somme pagate a ciascun pensionato mediante gli assegni di conto corrente postale.

Le somme che eventualmente, per effetto degli accreditamenti effettuati, siano rimaste giacenti nei conti correnti speciali postali, saranno fatte introitare dalla Sezione di tesoreria provinciale — a cura degli Uffici provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico — verso rilascio di quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio, se trattisi di pensioni o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattisi di pensioni e di assegni a carico delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli Uffici provinciali del tesoro cui debbono essere rimessi i documenti predetti, dopo averne presa nota nelle rispettive scritture, ne danno comunicazioni direttamente a seconda del caso, alla Corte dei conti ovvero alle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Art. 5.

L'emissione degli assegni speciali, di cui all'art. 2 della presente legge, viene notificata all'Amministrazione delle poste (Ragionerie provinciali) dagli Uffici provinciali del tesoro traenti, mediante distinte, in doppio esemplare, per ciascun ufficio postale pagatore e distinta riepilogativa, pure in doppio esemplare, con riferimento alla corrispondente operazione di accreditamento disposta giusta il precedente art. 3.

Gli assegni speciali non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'Ufficio conti prevista per gli assegni ordinari in conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo di quella della vidimazione agli effetti del termine di validità stabilito al precedente art. 2.

L'Amministrazione postale provvede ad inviare ai dipendenti uffici preposti al pagamento degli assegni speciali un esemplare delle distinte predette, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione. Provvede, altresì, ad addebitare i conti correnti postali, di cui all'art. 2 della presente legge, dell'importo degli assegni pagati.

Art. 6.

Il conto mensile degli assegni di conto corrente postale speciale pagato, corredato dagli assegni quietanzati, nonchè le note degli assegni rinnovati o da rinnovarsi, sono resi dagli Uffici provinciali del tesoro, per ciascun capitolo, distintamente per competenze e residui, direttamente alla Corte dei conti ovvero alle competenti Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli assegni scaduti, in quanto non estinti nel termine di validità di cui all'art. 2 della presente legge o smarriti, sono rinnovati — ove le corrispondenti rate di pensione non siano prescritte ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 — con le norme previste dal regolamento di cui al successivo art. 9, dall'Ufficio provinciale del tesoro traente, e vengono ammessi a pagamento inserendoli in appositi elenchi.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni ora vigenti, gli assegni vitalizi d'importo non superiore alle lire 6000 annue ed i soprassoldi per ricompensa al valore militare sono corrisposti ad anno intero maturato, salvo che il titolare faccia richiesta di riscuotere semestralmente.

Le pensioni pagabili all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Ministro per il tesoro e sentita la Corte dei conti, sarà provveduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni vigenti relative agli ordinamenti contabili sul servizio del pagamento delle pensioni per metterle in armonia con quelle dettate dalla presente legge.

Parimenti, con altro decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme sul controllo della Corte dei conti con quelle della presente legge.

Art. 9.

Con regolamento, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione del servizio e per il funzionamento dei centri meccanografici nonchè le modalità necessarie per l'uso e la custodia dei punzoni e delle relative matrici.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, verranno stabilite le caratteristiche degli assegni speciali di conto corrente postale, e, ove del caso, saranno altresì stabilite le decorrenze dalle quali, nelle varie provincie, dovrà effettuarsi il pagamento delle pensioni con le norme di cui alla presente legge.

Inoltre il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, con propri decreti, i giorni di scadenza per i pagamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 7 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

ALLEGATO

Ripartizione degli Uffici provinciali del tesoro rispetto alle località sedi di centro meccanografico

1.	*Bari*	— Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
2.	*Bologna*	— Bologna, Ancona, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
3.	*Cagliari*	— Cagliari, Nuoro, Sassari.
4.	*Firenze*	— Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena.
5.	*Genova*	— Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona.
6.	*Milano*	— Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
7.	*Napoli*	— Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Salerno.
8.	*Padova*	— Padova, Belluno, Bolzano, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
9.	*Palermo*	— Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
10.	*Roma*	— Roma, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.
11.	*Torino*	— Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.
12.	*Udine*	— Gorizia, Trieste.

Il Ministro per il tesoro: Pella

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1950.
Caratteristiche tecniche e validità del francobollo celebrativo del XXXII Salone internazionale dell'automobile.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 366, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del XXXII Salone internazionale dell'automobile;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo del XXXII Salone internazionale dell'automobile, del valore di L. 20, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 × 21 e formato carta di mm. 40 × 24.

La filigrana in chiaro, è formata dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta, racchiusa in una cornicetta lineare, presenta in primo piano una lussuosa automobile dalle linee aerodinamiche con lo sfondo del soffitto del grande salone dell'Automobile di Torino, nel quale sventolano, a sinistra, cinque bandiere di diverse nazioni. In alto a destra, vi è la leggenda « Poste Italiane » e il valore « 20 lire » in carattere bastoncino nero; in basso a sinistra, in un piccolo rettangolino nero, spicca, in carattere bastoncino bianco la leggenda « Torino Maggio 1950 », e in un rettangolino che si sviluppa in tutto il senso orizzontale del formato, in basso, vi è la leggenda « XXXII Salone internazionale dell'automobile » in carattere bastoncino bianco.

Il francobollo è stampato in colore grigio lavagna.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1950 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 2, foglio n. 247. — MANZELLA

(477)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.
Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Palermo la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Palermo assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Sicilia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 81. — LAMICELA

(571)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.
Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Cagliari la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Cagliari assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Sardegna, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 80. — LAMICELA

(572)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Firenze la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Firenze assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Toscana, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 87. — LAMICELA

(573)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Venezia la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Venezia assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Veneto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 88. — LAMICELA

(574)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Genova la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Genova assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Liguria, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 89. — LAMICELA

(575)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Milano la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Milano assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 90. — LAMICELA

(576)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Bologna la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Bologna assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per l'Emilia e la Romagna, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 79. — LAMICELA

(583)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Torino la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Torino assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Piemonte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 78. — LAMICELA

(582)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Ancona la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Ancona assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per le Marche, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 86. — LAMICELA

(581)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Roma la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Roma assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Lazio, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 85. — LAMICELA

(580)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Napoli la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Napoli assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Campania, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 84. — LAMICELA

(579)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Bari la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Bari assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Puglia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 83. — LAMICELA

(578)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1950.

Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale all'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 predetto, di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria assume la denominazione e le funzioni di circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per la Calabria, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 82. — LAMICELA

(577)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1951.

Determinazione dell'addizionale per le spese di accertamento da riscuotere in aumento all'importo dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il penultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, concernente la determinazione dell'addizionale da riscuotere in aumento all'importo dei contributi unificati in agricoltura, a titolo di spese per l'accertamento dei contributi stessi;

Sentita la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di detta addizionale per l'anno 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1951 l'addizionale per le spese di accertamento da riscuotere in aumento all'importo dei contributi unificati in agricoltura dovuti per il predetto anno, è confermata nella misura del 4,50 per cento dei contributi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(505)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1951.

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il proprio decreto addì 21 settembre 1950, con il quale veniva provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Salerno e nominato commissario governativo del Consorzio stesso il generale Arnaldo Pavan, per la durata di mesi quattro;

Considerato che sussistono tuttora i motivi che consigliarono il provvedimento di cui sopra, per cui è necessario prorogare la durata della gestione straordinaria;

Decreta:

La gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno è prorogata fino al 30 aprile 1951 ed il sig. gen. Arnaldo Pavan è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio stesso con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

(501)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1951.

Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Atteso l'irregolare funzionamento del Consorzio agrario di La Spezia, per cui si rende necessario provvedere allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio stesso ed affidare la gestione dell'ente ad un commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri del Consorzio agrario di La Spezia, nominati dall'assemblea dei soci del dì 29 maggio 1949 sono sciolti ed è nominato commissario governativo del Consorzio stesso, per la durata di mesi quattro, il sig. dott. Guido Ferrari.

Art. 2.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Art. 3.

Entro il termine stabilito dall'art. 1 il commissario governativo deve provvedere a convocare le assemblee parziali e generale per la elezione dei nuovi organi amministrativi del Consorzio.

Roma, addì 30 gennaio 1951.

Il Ministro: SEGNI

(502)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1951.

Immatricolazione di diplomati nautici — capitani e macchinisti — di età superiore a 25 anni.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 10 maggio 1930, n. 744, convertito in legge, con la legge 2 marzo 1931, n. 232, che detta le condizioni per la immatricolazione fra la gente di mare di prima categoria;

Visto il regio decreto 25 maggio 1931, n. 853 sulla idoneità al nuoto e alla voga richiesta per l'immatricolazione anzidetta;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1773, relativo all'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di prima categoria;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1950, col quale sono state sospese le iscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria, fatta eccezione dei diplomati nautici — capitani e macchinisti — l'immatricolazione dei quali continua ad avere regolare corso con l'osservanza delle condizioni previste dalle leggi in vigore;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1950 che consente l'immatricolazione dei diplomati nautici di età superiore ai 25 anni, i quali abbiano conseguito il titolo professionale con ritardo a causa del servizio militare in tempo di guerra;

Considerato che motivi determinati dalle conseguenze dell'ultima guerra hanno posto altri giovani in condizioni di conseguire il diploma di capitano o di macchinista navale in età superiore a 25 anni;

Ritenuta l'opportunità di rimuovere le difficoltà che si oppongono alla loro immatricolazione per aver superato il limite di età previsto dal Codice della navigazione e di consentire ad essi l'esercizio dell'attività professionale di natura esclusivamente marittima;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'art. 119, terzo comma, di tale Codice;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, dei diplomati nautici — capitani e macchinisti — di età non superiore a 35 anni, i quali siano in possesso del relativo diploma conseguito fino all'epoca in cui hanno avuto luogo gli esami di licenza della sessione autunnale dell'anno scolastico 1949-50 e che abbiano gli altri requisiti prescritti per l'immatricolazione.

Roma, addì 1° febbraio 1951

Il Ministro: SIMONINI

(605)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Gubbio (Perugia) ad accettare una donazione.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 dicembre 1950, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Gubbio (Perugia) la donazione di una aera di terreno, sita in detto Comune, della superficie di mq. 700. e limitata dalla via Armanni e dalla rimanente proprietà comunale sugli altri lati, distinta in mappa Gubbio città sotto il numero 1583/B, di tavole 0,70 e del reddito di L. 18,20, per il periziato valore complessivo di L. 700.000, da destinarsi alla erigenda Casa della Madre e del Bambino.

(590)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Lerici (La Spezia) ad accettare una donazione.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 15 gennaio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Lerici (La Spezia) la donazione di mq. 502 di terreno, posto in detto Comune, località « Padula », di proprietà dell'Opera Pia SS. Pietro e Paolo, iscritto al catasto rustico alle partite n. 15931 e n. 16317, col rispettivo reddito di L. 57,71 e 10,57, delimitato ad est ed a sud dalla strada comunale di Padula, ad ovest dalla proprietà del prof. Luigi Fiori, per erigervi la Casa della Madre e del Bambino.

(591)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Bozzolo (Mantova) ad accettare una donazione.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 gennaio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'E.C.A. di Bozzolo (Mantova) la donazione di un'area di terreno sito in detto Comune, distinta in catasto e registri censuari al foglio XV, n. 667 *b*, della superficie di mq. 660, dal periziato valore di L. 167.500; nonchè di accettare in dono dal comune di Bozzolo lo stabile adibito ad asilo-nido ed a consultorio pediatrico.

(592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1959

Si notifica che il giorno 27 febbraio 1951, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 1ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 ai buoni novennali del Tesoro 5%, per ciascuna delle trentadue serie (dalla 1 alla 32), scadenti il 1° aprile 1959, emesse in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 26 dello stesso mese di febbraio alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 7 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 34

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 febbraio 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,80	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 10 febbraio 1951

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	69,40
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	48,50
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	74,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % 1936	92,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Valuta
Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Errata corrige. — Nella Media dei titoli del 9 febbraio 1951 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di pari data, n. 33, la quotazione dei Buoni del tesoro 5 % — scadenza 1959 — deve intendersi 96,95 anzichè 96,15.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 2 febbraio 1951, è stata prorogata la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como, affidata all'ing. Angelo Foiadelli fino al 30 giugno 1951.

(587)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno di nuova formazione sito sulla sponda destra del fiume Piave, in comune di Nervesa.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1950, n. 2689, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno di nuova formazione sulla sponda destra del fiume Piave, in comune di Nervesa, individuato in catasto al foglio XI, Sez. C n. 98 ½, della superficie di ett. 15.61.96 ed indicato nell'estratto catastale in scala 1:4000 del 30 giugno 1950 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(588)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cancello Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cancello Arnone (Caserta) di un mutuo di L. 388.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(535)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 24 gennaio 1951, recante la «Nomina del commissario straordinario della Ducati Società Scientifica Radio Brevetti, società per azioni con sede in Bologna» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 gennaio 1951, n. 21, nel sommario, nell'intitolazione del decreto a pag. 228, e nel testo del decreto stesso, alle righe 20ª, 23ª e 29ª, in luogo di «Bologna» leggasi «Milano».

(610)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Sedilo, Tuili e Suelli (Cagliari), Ploaghe (Sassari) e Ierzu (Nuoro).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;
Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1. Il sig. Mongili Mario fu Costantino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedilo (Cagliari).
2. Il sig. Pitzalis Melis Francesco fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).
3. Il sig. Piseddu Assuntino fu Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suelli (Cagliari).
4. Il sig. Fois Sini Mario fu Elia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari).
5. Il sig. Contu Patteri Antonio fu Priamo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ierzu (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(546)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 16 febbraio 1950, n. 20473.2/7587, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena;
Visto il telegramma del Prefetto di Siena con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Salvatore Donati, docente di clinica chirurgica, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Salvatore Donati è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena, il professore Carlo Carli, docente di clinica chirurgica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(443)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Latina.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 51897/20400.12.93 del 6 aprile 1949, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Latina;
Vista la nota n. 23205 del 15 dicembre 1950, con cui il Prefetto di Latina rende noto che il vice prefetto dott. Giuseppe Di Pancrazio ed il dott. Cesare Calleri, rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso in parola, trasferiti ad altra sede, trovansi nella impossibilità di prendere parte ai lavori in seno alla Commissione medesima;

Decreta:

Il dott. Francesco Vecchi, vice prefetto, ed il dott. Anacreonte De Simone vengono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Latina, in sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Di Pancrazio e del dott. Cesare Calleri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Latina.

Roma, addì 28 dicembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(471)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi a quattro posti di topografo e quattro posti di cartografo in prova (gruppo B, grado 11°) nell'Istituto geografico militare, riservati al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2950, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1585, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 515, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948 n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 81514/12106.2.9 in data 19 luglio 1950;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi per esame nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare, riservati al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°), posti quattro;

b) cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°), posti quattro.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando, si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Ai concorsi possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dai presenti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In caso di partecipazione a tutti e due i concorsi, debbono essere prodotte due distinte domande.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio:

a) per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare:

diploma di maturità scientifica o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di Istituto tecnico. Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali;

b) per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare:

diploma di maturità scientifica, o diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico, o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di Istituto tecnico. Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Il predetto diploma deve essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 36 del regio decreto 29 gennaio 1927, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

3. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata dalle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

4. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

5. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati nella domanda di ammissione dovranno indicare il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario di cui i candidati stessi sono in possesso. Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta diliberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

g) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

h) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedano (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle commissioni esaminatrici e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno delle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e grafica e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46 ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1951
Registro Esercito n. 4, *foglio n.* 270. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

per topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare

Prova scritta:

Descrizione di un procedimento di rilievo e dello strumento relativo ad esso sulla base del programma della prova orale.

Prova grafica:

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa in quota e sfumo a luce obbliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

Durata della prova grafica: sei ore.

Prova orale:

a) Matematica:

elementi de geometria e di algebra nozioni di trigonometria piana.

b) Topografia:

Nozioni generali - cenni sui principali strumenti topografici metodi diversi di rilevamento rappresentazione del terreno disegno topografico segni convenzionali - lettura di una carta orientamento.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

per cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare

Prova scritta:

Consisterà nella breve trattazione di uno degli argomenti elencati nel programma della prova orale.

Prova grafica:

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

Durata della prova grafica: sei ore.

Prova orale:

a) matematica:

elementi di geometria e di algebra nozioni di trigonometria piana.

b) Geografia Topografia Cartografia:

forme e dimensioni della Terra sfera locale vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e sulla sfera longitudine e latitudine nozioni elementari sulle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto nozioni generali di topografia lettura delle carte topografiche scale di proporzione segni convenzionali sistemi di rappresentazione per l'orografia distanza, profilo, pendenze e problemi relativi desunti dalla carta.

Il Ministro: PACCIARDI

(600)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a ventotto posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazoine dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 e con lecreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 129, col quale venne indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 56, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il risultato degli esami come dai verbali della Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esami a ventotto posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 9 giugno 1949, citato nelle premesse:

1. Tranfo dott. Giovanni;
2. Insalaco dott. Elio;
3. Rossi dott. Pellegrino;
4. Romano dott. Vittorio;
5. Montesi dott. Silla;
6. Salemi dott. Alfio;
7. Lazzari dott. Mario;
8. Morsani dott. Pietro;
9. De Miccolis Angelini dott. Giuseppe;
10. Pisciotti dott. Enrico;
11. Sgrelli dott. Fausto.

Art. 2.

I concorrenti suindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui al precedente art. 1, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1951
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 17. — MANCINI

(543)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantadue posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo A dei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 10 del decreto Ministeriale del 15 settembre 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 231 del 7 ottobre 1950, con il quale fu indetto un concorso per esami a quarantadue posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* nei Monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1951. Il successivo giorno 8 avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di II classe vacante nel comune di Bondeno (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 settembre 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Bondeno (Ferrara);

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Bondeno (Ferrara), nell'ordine come appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	De Gaetano Angelo	punti	92,13	su 132
2.	Ferraris Stefano	»	91,79	»
3.	Vasta Rosario	»	90,50	»
4.	Balduzzi Luigi	»	90,02	»
5.	Mignanelli Giorgetti Guido	»	88,75	»
6.	Bisulca Carmelo	»	88,71	»
7.	Panza Filomeno Fiore	»	87,61	»
8.	Serafini Girolamo	»	87,09	»
9.	Messina Francesco	»	86,60	»
10.	Caruso Francesco	»	85,94	»
11.	Conte Paolo	»	85,91	»
12.	Succi Cimentini Flobert	»	85,58	»
13.	Ghiani Paolo	»	85,26	»
14.	Pasquale Marcello	»	85,33	»
15.	Mangano Gaetano	»	84,50	»
16.	Pianigiani Quintilio	»	84,08	»
17.	Iacona Giovanni	»	83,41	»
18.	Lo Presti Francesco	»	82,66	»
19.	Zapponi Agostino	»	82,58	»
20.	Costanzo Giuseppe	»	82,45	»
21.	Visconti Lorenzo	»	82,21	»
22.	De Lisi Leonardo	»	82,02	»
23.	Eydoux Ermanno	»	81,83	»
24.	Cutaia Calogero	»	81,70	»
25.	Grossi Artemio	»	80,95	»
26.	Pasqualone Giuseppe	»	80,50	»
27.	Dal Checco Martino, coniugato con tre figli, ufficiale di complemento, ex combattente, croce al merito di guerra	»	80,49	»
28.	Porazzi Angelo, coniugato con 5 figli, partigiano combattente	»	80,49	»
29.	Alberici Giovanni	»	79,50	»
30.	Ciccotta Luigi	»	79,10	»
31.	Tovagliari Celso	»	79 —	»
32.	Bitetti Giuseppe	»	78,79	»
33.	Importuno Luigi	»	78,50	»
34.	Bossolo Luigi	»	77,97	»
35.	Bodo Mario	»	77,66	»
36.	Spezia Roberto	»	77 —	»
37.	Di Palma Leucio	»	76,93	»
38.	Teramo Antonio	»	75,86	»
39.	Piva Erminio	»	75,74	»
40.	Di Pilla Giovannangelo	»	75,55	»
41.	Bottega Giovanni	»	75,47	»
42.	Fisicaro Giovanni	»	75,45	»
43.	Volpe Michele	»	75 —	»
44.	Giambitto Giuseppe	»	74,77	»
45.	Salvo Antonino	»	74,50	»
46.	Quadri Luigi	»	74,35	»
47.	Galli Pietro	»	74,04	»
48.	Boeri Sergio	»	73,71	»
49.	Conte Egidio	»	73,52	»
50.	Di Santo Angelo	»	73,50	»
51.	Palermiti Domenico	»	72,67	»
52.	Cappellini Alberto	»	72,52	»
53.	Trapuzzano Alfonso	»	71,06	»
54.	Pieschi Antonio	»	70,64	»
55.	Grimaldi Sisto Antonio	»	70,02	»
56.	Di Conza Beniamino	»	69,55	»
57.	Procaccini Pietro	»	69,47	»
58.	De Virgiliis Vito	»	68,50	»
59.	Punzo Ciro	»	68,16	»
60.	Lo Iacono Filippo	»	68 —	»
61.	Specchio Francesco	»	67,24	»
62.	De Carolis Michele	»	67,14	»
63.	Mosele Alessandro	»	66,83	»
64.	Greco Vincenzo	»	65,37	»
65.	Bonasia Michele	»	64,54	»
66.	Di Pietro Alfio	»	64,27	»
67.	Ruggieri Angelantonio	»	63,95	»
68.	Bottrighi Luigi	»	62,95	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1951

Il Ministro: SCELBA

(460)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1950, col quale è stato prorogato al 12 luglio 1950 il termine utile di presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso ed elevato il limite massimo di età;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Vista la nota n. 91320/12106/2-16 del 19 gennaio 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, indetto col decreto Ministeriale 20 febbraio 1950, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 febbraio 1951, alle ore 9.

La prova di dattilografia avrà luogo il giorno 14 febbraio 1951 alle ore 9 presso il Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale delle miniere via Molise n. 2, piano IV.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1951
Registro n. 8, *foglio n.* 49.

(616)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto prefettizio 10 aprile 1950, n. 13137, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto 30 settembre 1950, numero 20495.2/11596 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Moriello Angela	punti	51 — su 100
2. Mori Ilva	»	50,42 »
3. Russo Orsola	»	50,30 »
4. Farina Rosa	punti	49,87 su 100
5. Rombolà Teresa	»	47,79½ »
6. Morgera Elvira	»	46,80 »
7. Liguori Maria	»	45,65 »
8. Piatesi Luciana	»	45,45 »
9. De Filippo Filomena	»	44,94 »
10. Errichiello Giovina	»	44,65 »
11. Urciuoli Caterina	»	43,55 »
12. Rusconi Flora	»	43,50 »
13. Parrella Nicolina, coniug., un figlio	»	43 — »
14. Vinicoli Gerarda	»	43 — »
15. Morgera Anna	»	42,17 »
16. Di Blasio Immacolata	»	41,31 »
17. De Rosa Giustina	»	41,27 »
18. Musella Giuseppina	»	41 — »
19. Vernillo Serafina	»	40,50 »
20. Danieli Adelaide, coniug., due figli	»	40,25 »
21. Varvo Anna	»	40,25 »
22. Zuppardo Delia	»	40 — »
23. Morotti Lea	»	39,70 »
24. Fiorillo Maddalena, con., due figli	»	38 — »
25. Pisano Paleria Pasqualina	»	38 — »
26. Menghini Annunziata	»	37,90 »
27. Picchio Gigliola	»	37,32 »
28. Alagna Antonietta	»	37,12½ »
29. Farina Assunta, coniugata	»	37,05 »
30. Giannasi Domenica	»	37,05 »
31. Palmonari Erminia	»	36 — »
32. Abati Maria	»	35,55 »
33. Pomponio Giulia	»	35,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 16 gennaio 1951

Il prefetto: MASCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

Moriello Angela: San Prisco;
Mori Ilva: Caserta (frazioni Tuoro e Casolla);
Russo Orsola: Lusciano;
Farina Rosa: Valle di Maddaloni;
Rombolà Teresa: Carinola (frazione Casanova);
Morgera Elvira: Consorzio Pastorano e Camigliano;
Piatesi Luciana: Capriati al Volturno;
De Filippo Filomena: San Marcellino;
Urciuoli Caterina Carinola (frazione Casale);
Rusconi Flora: Cesa;
Parrella Nicolina: Grazzanise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 16 gennaio 1951

Il prefetto: MASCOLO

(484)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.